


Al Presidente del Consiglio di Stato Avv. Franco Frattini Al Presidente della Commissione per la predisposizione proposta Codice appalti Presidente Luigi Carbone Al Capo di Gabinetto del Ministro delle MIMS Al Capo Ufficio Legislativo del MIMS Al Presidente del Consiglio Superiore dei L L.PP. Al Presidente dell'ANAC Alla Procura della Corte dei Conti All'Ufficio Regolazione Contratti Pubblici di ANAC Alla Direttore del Dipartimento Infrastrutture del MIMS Al Direzione Generale sulle Concessioni Autostradali del MIMS Al Direttore Generale dell'Agenzia ANSFISA Al Direttore Servizi al Patrimonio-Agenzia del Demanio Ai Provveditorati Regionali alle OO.PP. All'Amministratore delegato dell'ANAS All'Amministratore delegato di RFI All'Amministratore delegato di ITALFER Al Segretario Generale del Consiglio di Stato Al Segretario Generale della Avvocatura di Stato Al Direttore Generale della Cassa DD.PP. Al Presidente della Regione Lazio Al Sindaco del Comune di Roma Al Presidente e Direttore Generale di AISCAT Al Presidente dell'IGI Ai Presidenti di ENAC e di ENAV Al Presidente dell'ANCE e dell'ACER Ai Presidenti delle Autorità Portuali Ai Presidenti di CONSIP, INVITALIA e SOGESID Ai Presidenti degli Ordini degli Ingegneri Ai componenti del CTAP

Oggetto: Superamento soglia compensi componenti CCT - Parere CTAP n.14 del 1º luglio 2022 su Allegato A Linee Guida per l'omogenea applicazione delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico. - D.M. n.12/2022 del 17 gennaio 2022.

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, nell'ambito delle proprie competenze in tema di formazione obbligatoria ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DPR 137/2012, ed in particolare sulla







legislazione delle opere pubbliche si permette di segnalare alle SS.LL., in forma sintetica, gli esiti di una prima analisi circa l'efficacia dei Collegi Consultivi Tecnici (CCT) ex art.6 DL 76/2020 convertito in legge 120/2020, scaturita dal monitoraggio effettuato dal Comitato Tecnico Appalti Pubblici (CTAP) della sua Fondazione sulle richieste di chiarimento avanzate da alcuni iscritti all'Ordine, nonché dalle valutazioni di esperienze già maturate nell'applicazione del D.M. 12/2022, recante "Adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico".

Tali valutazioni confermano l'affermarsi della costituzione dei CCT in larga scala e presso tutte le SA, nonché la reale utilità del relativo apporto per risolvere problematiche tecniche e dispute insorte nel corso degli appalti e per evitare l'istaurarsi di lunghi contenziosi che possano impattare sul regolare e tempestivo svolgimento dei lavori.


Tuttavia, corre obbligo segnalare all'attenzione del Consiglio di Stato e per esso della Commissione di lavoro sul nuovo Codice talune criticità per la verità già sottoposte agli organi competenti - al punto 7 del parere CTAP n. 14/2022 del 01.07.2022, che si allega, laddove si evidenziava che:

"7- Compensi dei componenti del CCT. Una particolare riflessione merita poi il punto 7.1.1. dell'Allegato A del DM 17.01.2022, dove si prevede che i compensi non possono superare gli importi fissati dall'art.6- quater del decreto-legge 6 novembre 2021 convertito dalla legge n.233/2021. Orbene, risulta da simulazioni di calcolo per lavori con coefficiente prestazionale elevato (da 1 in su rispetto alla tabella Z-1 del DM 17.01.2016), che il tetto sopraindicato viene raggiunto già con la contabilizzazione del solo compenso base, o al più — con l'emissione della prima determina, sommando al suddetto compenso base il relativo compenso variabile. Analogo problema si presenta anche per CCT che operano su lavori con coefficienti prestazionali molto più bassi, quando il livello di controversia e/o disputa tecnica tra le Parti è tale da rendere necessario rivolgere molti quesiti al Collegio, con relativo innalzamento della parte variabile dei compensi. Al verificarsi delle suindicate condizioni, invero frequenti ormai alla luce dell'esperienza maturata ad oggi, si viene a determinare il paradosso per il quale il Collegio — da un determinato momento in avanti - si trova ad operare senza essere compensato nella sua funzione di assistenza alle parti - che ex lege ha l'obbligo di garantire con tempi ristrettissimi - e il cui sfioramento comporta oltretutto penalità e segnalazioni all'Osservatorio.

Le possibili soluzioni per il CTAP sono due: 1) riportare il letto di legge a quello stabilito dalle Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 21.12.2020, pari al triplo del







compenso base, soglia che consentiva di avere una congrua provvista nei quadri economici per i compensi dei CCT fino a fine lavori; 2) porre un tetto al solo compenso base, accantonando nei quadri economici una somma almeno doppia a quella del compenso base, salvo poi rifinanziarla se necessario.

Diversamente in mancanza di risorse per compensare le prestazioni professionali del Collegio, perché limitate da un tetto troppo basso esaurite, verrebbero a cesare le attività del Collegio stesso e si tornerà a trattare le situazioni di contenziosi con i metodi tradizionali, molto più lunghi ed onerosi"

A questo riguardo giova far presente che, proprio dall'esperienza dei propri iscritti incaricati in qualità di componenti o presidenti dei CCT, giungono segnalazioni circa il progressivo superamento dei limiti dei compensi, fissati in maniera evidentemente non adeguata prima dall'art 6 quater del D.L. 6.11.2021 n. 152 convertito nella L. n. 233/2021 e successivamente ulteriormente rivisti dall'art. 35, comma 1-bis, della legge n. 79 del 2022¹, con il conseguente fermo dell'attività del CCT e dimissionamento dei suoi membri.

Sarebbe perciò auspicabile che nella rielaborazione della disciplina della materia, quale sarà prevista nel redigendo nuovo codice o revisione, si tenga conto sia della positiva esperienza finora maturata con l'istituto dei CCT, soprattutto con riguardo alla risoluzione di criticità legate alla progettazione posta a base di gara, sia di prevedere una revisione dei relativi compensi fissando il tetto solo per la parte fissa del compenso e non per quella variabile tanto più perché legata alle numerose richieste che pervengono dalle parti.

Grati per l'attenzione che sarà prestata alla presente relazione, si porgono i migliori saluti.

Il Consigliere della Fondazione e Coordinatore del CTAP

Al Presidente della Fondazione Ing. Carla Cappiello

ng Tullio Russo

P.zza della

Repubblica, 59

Il Presidente dell'Ordine Ing. Massimo Cerri

All.: Trasmissione Parere CTAP n. 14/2022 del 01/07/2022

¹ Provvedimenti che hanno introdotto e successivamente modificato il comma 7-bis, art. 6, legge 120/2020.

